



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: "Modalità e criteri relativi alla pubblicazione, accesso e riutilizzo dei dati pubblici (Regolamento Open Data)"

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla P.F. Informatica e Crescita Digitale, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'art.16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo di legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Informatica e Crescita Digitale e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del Dirigente Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali;

VISTO l'art. 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pag. 1,

DELIBERA

- di approvare le modalità e i criteri concernenti la pubblicazione, accesso e riutilizzo dei dati pubblici, e i relativi aspetti organizzativi e attuativi, così come riportati nell'allegato A, parte integrante del presente atto.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE
Deborah Galdi

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Luca Ceriscioli



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Direttiva 2003/98/CE del 17 novembre 2003 relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico
- Decreto legislativo n. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione digitale (CAD)" e s.m.i.
- Decreto Legislativo 24 gennaio 2006 n. 36 "Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico"
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"
- Legge Regionale 16 febbraio 2015, n. 3 "Legge di innovazione e semplificazione amministrativa"
- Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) – relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali.
- D.Lgs n.101/2018 del 10 agosto 2018, "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016"

MOTIVAZIONI

L'Unione Europea attribuisce al riutilizzo delle informazioni del settore pubblico un ruolo fondamentale per lo sviluppo economico e sociale del territorio, agevolando un più corretto funzionamento dei mercati e la libera circolazione di merci, servizi ed individui, migliorandone la competitività e accelerando il superamento del divario tra istituzioni e cittadini. Al tempo stesso, l'adozione di politiche di apertura del patrimonio informativo pubblico concorre al processo di accelerazione della diffusione delle nuove tecnologie digitali fra enti pubblici, imprese e cittadini.

Al fine di agevolare il riutilizzo delle informazioni in possesso degli enti pubblici degli Stati membri, l'Unione Europea ha adottato la Direttiva 2003/98/CE del 17 novembre 2003, sottoposta di recente ad una proposta di modifica nell'ambito della strategia "Europa 2020" che si pone l'obiettivo di "trasformare l'Europa in un'economia intelligente, sostenibile e inclusiva, caratterizzata da alti livelli di occupazione, produttività e coesione sociale".

I principi fondamentali della Direttiva sono così sintetizzabili:

- le informazioni del settore pubblico sono "un'importante materia prima per i prodotti e i servizi imperniati sui contenuti digitali" da riutilizzare per "sfruttarne il potenziale e contribuire alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro";
- gli Enti pubblici hanno il compito di favorire il riuso e rendere disponibili i documenti attraverso indici on line e licenze standard;
- sono soggetti a riuso solo documenti e informazioni privi di vincoli.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

L'art.50 del CAD prevede che I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.

Il Decreto Legislativo 24 gennaio 2006 n. 36 "Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico" a seguito delle modifiche apportate dal D. Lgs. 18 maggio 2015, n. 102, attuativo della Direttiva 2013/37/EU introduce il principio della diffusione del patrimonio informativo del Settore Pubblico sancendo l'obbligo di rendere disponibili in formato aperto, per il riutilizzo anche a fini commerciali, i documenti contenenti dati pubblici raccolti, prodotti, riprodotti e diffusi nell'ambito del perseguimento dei propri compiti istituzionali, fermo restando il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

L'open data non può però essere visto unicamente come obbligo a carico delle Pubbliche Amministrazioni ma anche e soprattutto come strumento per favorire la trasparenza, l'accountability e la partecipazione dei cittadini, ed anche come potenziale volano per l'economia e la crescita, come confermato dall'Agid con le "Linee guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico".

L'adozione delle linee guida nazionali appena richiamate e che definiscono modelli e metodologie comuni per la governance in materia di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico costituisce inoltre il pilastro della strategia per le Pubbliche Amministrazioni che intendono pubblicare e aggiornare i propri dati aperti, anche con l'intento di fornire la standardizzazione nella scelta della licenza per dati di tipo aperto, nella pubblicazione dei dati stessi nei portali, nel contenuto dei regolamenti locali o interni, inclusi quelli futuri di cui le pubbliche amministrazioni vorranno dotarsi.

Tali indirizzi e orientamenti in ambito nazionale hanno trovato puntuale recepimento anche nella legislazione regionale.

La L.R. n. 3 del 2015, infatti, all'art.10 così dispone: *La Regione, in attuazione del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 (Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico), e del d.lgs. 82/2005, rende fruibili e accessibili i documenti e i dati pubblici di cui è titolare, assicurandone la pubblicazione in formati aperti secondo il paradigma dei dati di tipo aperto (open data). 2. Al fine di garantire la valorizzazione del patrimonio informativo prodotto e gestito dalle amministrazioni pubbliche in ambito regionale, la Regione favorisce la diffusione della cultura dei dati pubblici, della loro standardizzazione e libera utilizzazione. Con l'obiettivo di creare opportunità di sviluppo economico e di crescita occupazionale, promuove da parte degli enti del territorio l'adozione delle misure necessarie per la pubblicazione e il riutilizzo dei dati.*

Lo sviluppo e l'implementazione degli Open Data, in conformità delle disposizioni sopra richiamate, ha trovato recepimento anche in specifici atti amministrativi:

- Agenda Digitale regionale approvata con DGR n.1686 del 16.12.13, attraverso il progetto Marche GoOD PA (Government Open Data for Public Administration) "finalizzato alla diffusione di tecnologie e soluzioni Open Data per le pubbliche amministrazioni nell'ambito di un progetto pilota operante a livelli regionale ed insieme un'iniziativa per promuovere l'utilizzo di Internet come principale canale di diffusione dei dati pubblici, resi liberamente accessibili a tutti, senza restrizioni di copyright, brevetti o altre forme di credito, in modo da permettere dal basso (su base volontaristica o anche quale modello di sviluppo economico), a costi più ridotti,



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

la generazione di soluzioni informatiche creative ai problemi sociali più sentiti. Si intende sistematizzare ed avviare tutte le azioni necessarie a tal fine, in sintesi: • Censimento dati (tipologia, oggetto) • Studio e valutazione standard di licensing x tipologie • Strumenti e piattaforme per mettere i dati disponibili in rete (Portali, Banche dati) • Integrazione - omogeneizzazione dataset • Ontologie e semantica condivisa anche x dati geografici (numeri civici, catasto) • Motore di ricerca • Approfondimento utilizzo e funzionalità lato social • Disseminazione e diffusione della cultura dei dati aperti”

- schede MAPO degli interventi del POR FESR 2014-2020, approvate con DGR n. 1143 del 21/12/2015, che prevedono il popolamento del sistema Marche GoOD PA, tramite la creazione di una infrastruttura per la pubblicazione e la fruizione degli Open Data legati a turismo, trasporti, lavoro, ecc., supportando gli enti del territorio.

Gli obiettivi sopra indicati hanno trovato una prima attuazione attraverso l'avvio della pubblicazione da parte della Regione Marche di Open Data attraverso il portale dedicato <http://goodpa.regione.marche.it/>

In questo quadro appare opportuno che l'Ente Regionale si doti di una specifica disciplina dei criteri e delle modalità attinente la pubblicazione ed il riutilizzo dei dati aperti. Ciò anche in ragione delle evidenti connessioni tra la disciplina degli open data e la normativa attinente la protezione dei dati personali (in particolare Reg.Ue 679/2016 e Codice Privacy d.lgs 196/03 e s.m.i.) e quella relativa agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013.

Si propone quindi l'approvazione dell'atto allegato contenente i criteri e le modalità relative alla gestione degli open data e nel quale trovano specifica disciplina, in particolare, gli aspetti relativi alla tipologia dei dati aperti ed ai limiti alla loro pubblicazione, alla qualità dei dati, alle modalità di pubblicazione e riutilizzo, ivi comprese la dotazione delle licenze, alle modalità organizzative interne per la individuazione, trasmissione e aggiornamento dei dati, agli strumenti di partecipazione da parte di terzi soggetti, pubblici e privati.

ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Per i motivi suddetti, pertanto si propone:

- di approvare le modalità e i criteri concernenti la pubblicazione, accesso e riutilizzo dei dati pubblici, e i relativi aspetti organizzativi e attuativi, così come riportati nell'allegato A, parte integrante del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Serena Carota)


PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. INFORMATICA E CRESCITA DIGITALE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della regione.


IL DIRIGENTE
(Serenella Carota)

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE, ORGANIZZATIVE E STRUMENTALI

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale dichiara ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.


IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Piergiuseppe Mariotti)

La presente deliberazione si compone di n. 12 pagine, di cui n. 6 pagine di allegati, che formano parte integrante della stessa.


IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Giraldi)

**MODALITA' E CRITERI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE, ACCESSO E RIUTILIZZO DEI DATI PUBBLICI
(REGOLAMENTO OPEN DATA)**

Art. 1 – Finalità

1. La Regione, in attuazione del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 (Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico), del d.lgs. 82/2005, rende fruibili e accessibili i documenti e i dati pubblici di cui è titolare, assicurandone la pubblicazione in formati aperti secondo il paradigma dei dati di tipo aperto (open data).

2. Al fine di garantire la valorizzazione del patrimonio informativo prodotto e gestito dalle amministrazioni pubbliche in ambito regionale, la Regione favorisce la diffusione della cultura dei dati pubblici, della loro standardizzazione e libera utilizzazione

3. Per tali scopi la Regione mette a disposizione, nei limiti consentiti dalla legge e dalle Linee guida delle Autorità competenti in materia (AGID, ANAC, GARANTEPRIVACY, ecc.) i dati pubblici detenuti nelle proprie banche dati, favorendone il libero riutilizzo a vantaggio della collettività per la creazione di opportunità economiche, di sviluppo e crescita occupazionale, e la promozione della partecipazione consapevole all'attività politica e amministrativa.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente atto si intende per:

- a) *Dato*: una rappresentazione fisica di informazioni atta alla comunicazione, interpretazione ed elaborazione da parte di umani o macchine;
- b) *Dato pubblico*: il dato conoscibile da chiunque e che può esso reso disponibile per chiunque;
- c) *Documento*: rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
- d) *Dato personale*: qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altro dato o informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
- e) *Dati di tipo aperto (dati aperti)*: sono dati pubblici che presentano tutte le seguenti caratteristiche:
 - 1. sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;
 - 2. sono accessibili attraverso internet con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in formati aperti adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori, e sono provvisti dei relativi metadati;
 - 3. sono resi disponibili gratuitamente attraverso internet con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione oppure sono resi disponibili ai costi marginali, non superiori a quelli sostenuti per la loro riproduzione.
- f) *Open Data della Regione MARCHE*: dati di tipo aperto e dataset pubblicati sul sistema regionale;
- g) *Formato aperto*: un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi, che garantisce la lettura da parte di qualsiasi programma, e non presenta alcuna restrizione legale per il suo utilizzo.
- h) *Titolare del dato*: pubblica amministrazione o l'organismo di diritto pubblico che ha originariamente prodotto, raccolto, elaborato, archiviato o trattato per uso proprio o commissionato ad altro soggetto pubblico o privato il documento o una informazione che rappresenta il dato;
- i) *Pubblicazione*: la disponibilità di dati e documenti nei siti istituzionali della Regione Marche, con accesso diretto ed immediato senza necessità di autenticazione ed identificazione.

- j) *Riutilizzo*: l'uso del dato pubblico di cui è titolare Regione Marche, da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali o comunque per qualsiasi utilità consentita dalla legge;
- k) *Licenza standard per il riutilizzo*: un contratto o altro strumento negoziale, redatto ove possibile in forma elettronica, nel quale sono definite le modalità di riutilizzo dei documenti delle pubbliche amministrazioni o degli organismi di diritto pubblico.
- l) *"Open data by default"*: il principio in base al quale tutti i dati pubblicati senza un'espressa licenza che ne limiti il riutilizzo si intendono rilasciati come dati aperti (lett. h) dell'art. 2 del D.lgs. n. 36/2006);
- m) *Banca dati*: insieme di dati omogenei, d'interesse rilevante per una o più unità organizzative, memorizzati in uno o più archivi informatici, organizzati ed accessibili mediante strumenti software;
- n) *Dataset*: insieme di dati contenuti in una banca dati, normalmente presentata in forma tabellare;
- o) *Dataset dei dataset*: aggregazione di dataset in formato tabulare;
- p) *Metadato*: dato che descrive una categoria di dati, presente in una banca dati o in un dataset, o gli attributi del dataset stesso, semplificandone il processo di fruizione, facilitandone la ricerca, il recupero, la composizione e il riutilizzo;
- q) *Interoperabilità*: in ambito informatico, la capacità di sistemi differenti ed autonomi di cooperare ed scambiare informazioni in maniera automatica, sulla base di regole comunemente condivise;
- r) *Riutilizzatore del dato pubblico*: la persona fisica o giuridica interessata al riutilizzo dei dati pubblici;

Art.3 - Dati pubblici

1. Il presente atto si applica a tutti i dati pubblici che si trovino nella disponibilità della Regione Marche, nel rispetto dei limiti indicati nel successivo articolo 4.

Rientrano nel patrimonio informativo della Regione Marche i dati acquisiti per finalità istituzionali dagli enti strumentali, dalle aziende partecipate e da soggetti terzi in generale, se specifici contratti o convenzioni non prevedono diversamente.

2. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 33/2013 e delle leggi vigenti, resi disponibili anche a seguito di accesso civico, sono pubblicati in formato di tipo aperto e sono riutilizzabili nei limiti e con le modalità previste dalle leggi vigenti e dal presente atto.

3. I dati personali soggetti a pubblicazione obbligatoria, non possono essere oggetto di riutilizzo da parte di qualsiasi soggetto e/o per qualsiasi finalità e scopo diversi da quelli di legge.

4. Ai sensi dell'articolo 52, comma 3, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) nella definizione dei capitoli o degli schemi dei contratti di appalto relativi a prodotti e servizi che comportino la formazione, la raccolta e la gestione di dati, dovranno essere previste clausole idonee a consentirne la pubblicazione ed il riutilizzo con le modalità e nei limiti previsti dalla legge e dal presente atto.

Art. 4 – Esclusioni e limitazioni alla pubblicazione

1. I dati sensibili e giudiziari, così come individuati e definiti dall'art. 9 e 10 Reg.UE 679/2016, non possono essere, in qualsiasi forma e modalità, oggetto di pubblicazione e riutilizzo.

2. I dati aperti che contengono dati personali debbono essere, ai fini della loro pubblicazione e riutilizzo ai sensi del presente atto, rielaborati in forma anonima e aggregata, individuando e la specifica tecnica di anonimizzazione e il livello più appropriato di aggregazione da utilizzare al fine ridurre al minimo il rischio di reidentificazione degli interessati

3. I dati presenti in Anagrafe tributaria, ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), non possono essere pubblicati.

4. I dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche non possono essere pubblicati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone fisiche o giuridiche identificabili, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del Decreto Legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

5. In merito ai dati relativi a procedure d'appalto restano salve le limitazioni previste dalla disciplina stabilita dal Decreto Legislativo n.50/2016.

6. I dati di altri soggetti pubblici o privati, di cui la Regione Marche è in possesso mediante servizio di hosting o housing, o in modalità IAAS, PAAS, SAAS, non rientrano tra i dati oggetto del presente atto.

7. Esclusioni particolari potranno essere definite con atti di competenza della Giunta Regionale, su proposta motivata dei Dirigenti di Struttura o P.F. competenti per materia, e sono raccolte in un unico elenco aggiornato.

Art.5 – Sistema web

1. Regione Marche pubblica i dati aperti attraverso il sistema (<http://goodpa.regione.marche.it/>), collegato al sito web istituzionale, senza barriere all'utilizzo e necessità d'autenticazione, garantendo la più ampia accessibilità, nel rispetto delle norme che disciplinano i siti delle pubbliche amministrazioni.

2. Il sistema può costituire piattaforma per la pubblicazione di dati di tipo aperto di proprietà di enti, istituzioni e soggetti terzi in genere, qualora tali dati siano ritenuti dalla Regione Marche d'interesse per la collettività. Tale pubblicazione è regolata dalla sottoscrizione di un'apposita convenzione redatta nel rispetto di principi, finalità e modalità di riutilizzo definiti nel presente atto.

3. Un'apposita sezione del sistema può essere dedicata a rendere disponibili o segnalare gli studi, i servizi e le applicazioni derivati dal riutilizzo dei dati pubblicati.

4. Il sistema garantisce il facile reperimento dei dati e l'indicizzazione da parte dei motori di ricerca. Il sistema indica i riferimenti e le modalità di comunicazione con la Regione Marche in merito ai dati di tipo aperto.

5. Sono resi disponibili, tramite link ipertestuale, in apposite sezioni, l'elenco dei dataset pubblicati, i metadati, possibilmente, incorporati ai dati che descrivono, i dataset di dataset.

6. L'elenco dei dataset e dei dataset dei dataset si conforma al "paniere dinamico di data set" pubblicato ed aggiornato annualmente da AGID.

7. La definizione dei metadati è effettuata in coerenza alle ontologie definite dalle Linee guida nazionali e agli standard europei ed internazionali. L'assenza dei metadati non osta alla pubblicazione dei dati stessi.

Art. 6 – Modalità di pubblicazione dei dati

1. I dati sono pubblicati in formato aperto all'origine per consentirne il più ampio riutilizzo anche a fini statistici e la redistribuzione senza ulteriori restrizioni d'uso, di riuso o di diffusione diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

2. I formati di tipo aperto da utilizzare da parte della Amministrazione sono quelli previsti nelle linee guida nazionali definiti dall'AGID.

3. La messa a disposizione di dati in formato aperto non preclude anche l'impiego di altri formati laddove ciò possa facilitarne il riutilizzo.

4. I dati di tipo aperto sono resi disponibili in modo documentato, completo e disaggregato, ove questo non contrasti con le esclusioni previste all'articolo 4. La documentazione include riferimenti e contatti della struttura, posizione di funzione o ufficio competente sui dati pubblicati.

Art. 7 - Riutilizzo dei dati

1. Tutti i dati pubblicati sono resi disponibili in formato elettronico elaborabile, con licenze che ne consentono il riutilizzo gratuito, anche a fini commerciali, fatta salva la titolarità dei dati stessi.
2. Il riutilizzo dei dati a fini commerciali è consentito per i soli dati che non contengono informazioni personali o comunque sottoposti a regimi di particolare tutela.
3. La Regione non ha l'obbligo di adeguare i documenti o di crearne per soddisfare eventuali richieste, né l'obbligo di fornire estratti di documenti se ciò comporta attività eccedenti la semplice manipolazione.
4. Chiunque, con il riutilizzo dei dati pubblicati, elabori o produca studi, servizi, applicazioni è invitato a segnalarli attraverso il sistema web dedicato ai dati aperti della Regione Marche, che li rende pubblici in un'apposita sezione.
5. La modalità di fruizione dei dati può variare in base alla tecnologia di sviluppo delle banche dati e delle applicazioni della Regione, in generale potrà avvenire attraverso web services o estrazioni puntuali ad hoc.
6. I dati aperti sono resi disponibili e fruibili gratuitamente, sia nei confronti di altre Pubbliche Amministrazioni, sia di soggetti privati. Può essere richiesto un corrispettivo per il riutilizzo limitato ai costi sostenuti per la riproduzione, messa a disposizione e divulgazione dei dati, ai sensi dell'art.7 dlgs 36/2006.

Art. 8 - Licenze

1. Tutti i dati e documenti pubblicati on line dalla Regione sono resi disponibili, con una esplicita licenza d'uso.
2. I dati e documenti che la Regione pubblica senza l'espressa adozione di una licenza, s'intendono rilasciati come dati di tipo aperto secondo il principio denominato "open data by default".
3. I dati aperti devono essere caratterizzati da licenze che non ne limitino l'uso, la diffusione o la redistribuzione e che consentano all'utilizzatore di condividere riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, con qualsiasi mezzo e formato e modificare, rielaborare, trasformare per qualsiasi fine, anche commerciale e di lucro, i dati pubblicati.
4. L'attribuzione dei dati inserita nelle licenze è: alla Regione Marche o alla Regione Marche e/o ai soggetti terzi che hanno prodotto il dato, nel caso di pubblicazione di dataset contenenti anche dati di terzi.
5. La Regione può individuare le licenze standard utilizzabili, tra quelle maggiormente diffuse a livello nazionale ed internazionale (es Italian Open Data Licence v. 2.0" (IODL2) e "Creative Commons Attribution" (CCBY), da ritenersi rispondenti alle finalità di maggiore diffusione e utilizzo dei dati, conformemente ai principi espressi dalla normativa e dalle linee guida dell'AGID in materia di pubblicazione dei dati aperti della Pubblica Amministrazione.
6. L'eventuale associazione al dato pubblico di licenze che ne restringano o limitino la diffusione e l'utilizzo deve essere effettuata con provvedimento motivato che dia conto delle ragioni che ne giustificano l'adozione.
7. Il riutilizzo del dato presuppone l'accettazione da parte del riutilizzatore della licenza associata al dato d'interesse. L'accettazione potrà essere implicita od esplicita, a seconda della natura del dato.

Art. 9 - Qualità dei dati

1. Gli open data della Regione Marche debbono soddisfare i seguenti requisiti di qualità :

- *Completezza* da intendersi quale idoneità dei dati pubblicati a rappresentare correttamente e integralmente il fenomeno che si intende descrivere, riportando in maniera accurata, coerente ed omogenea le informazioni, e assicurando anche la piena integrità dei dati stessi.
- *Tempestività* da intendersi quale possibilità di accedere e utilizzare i dati presenti in rete, massimizzando quindi il valore e l'utilità derivanti dalle risorse pubblicate, nel tempo più breve dalla loro produzione, e, ove possibile, in tempo reale, attraverso la disponibilità e pubblicazione immediata di dati direttamente dai sistemi di raccolta.
- *Ricercabilità*: da intendersi quale idoneità dei dati ad essere facilmente identificabili in rete, grazie a cataloghi e archivi agevolmente indicizzabili dai motori di ricerca.
- *Esportabilità* da intendersi quale capacità dei dati ad essere utilizzarli online e offline, integrati e aggregati con altre risorse e diffusi in rete.
- *Leggibilità* da intendersi quale garanzia della massima comprensibilità e semplicità di consultazione dei dati pubblicati, e la piena processabilità degli stessi in automatico dal computer.

2. È inoltre necessario, anche ai fini di un corretto aggiornamento, che, per ciascun documento, atto, dato o categoria di dati, sia indicata la data di pubblicazione e di aggiornamento, nonché l'arco temporale cui lo stesso si riferisce.

3. È compito di ciascun responsabile dell'attività specifica cui si riferiscono gli atti, i documenti e i dati pubblici prodotti assicurare che i requisiti descritti siano sempre soddisfatti. I contenuti che non rispettino anche uno solo di questi requisiti non sono idonei alla pubblicazione e devono essere rimossi in qualunque momento a carico di ciascun responsabile stesso.

Art. 10 - Funzioni e compiti - Organizzazione

1. Sono attribuite a ciascun Dirigente regionale di Struttura o di P.F. le funzioni concernenti l'individuazione, nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, dei dati aperti da inserire nel sistema regionale e il loro aggiornamento, assumendo ogni responsabilità relativa alla loro pubblicazione e assicurando il rispetto del presente atto.

2. Il Dirigente può nominare nell'ambito della propria struttura uno più referenti per gli open data, a cui demandare la selezione dei dati da pubblicare e l'aggiornamento degli stessi, mantenendo la responsabilità della pubblicazione ed essendo tenuto alla preventiva validazione dei dati stessi.

Il Dirigente nomina anche un incaricato della trasmissione telematica dei dati e del supporto tecnico ed informatico per gli open data.

Il provvedimento di nomina del referente e dell'incaricato deve essere comunicato al Dirigente della P.F. Informatica e Crescita digitale.

3. Il Dirigente della P.F. Informatica e Crescita Digitale individua tra i suoi funzionari un responsabile della gestione e del mantenimento del sistema dedicato ai dati aperti. Lo stesso Dirigente provvede attraverso il proprio personale alla pubblicazione nel sistema dei dati trasmessi da ciascuna struttura.

4. Il Dirigente della P.F. Informatica può abilitare il Referente per gli open data nominato da ciascun Dirigente all'inserimento diretto dei dati aperti nel sistema regionale, fornendo le relative credenziali di accesso.

5. La Regione può istituire, con apposito atto che ne definisca modalità di costituzione, organizzazione e funzionamento, un gruppo di lavoro trasversale e inter-settoriale a cui è demandata la cura e gestione dei processi e dell'attività relativa agli Open Data regionali, individuando al suo interno un RESPONSABILE OPEN DATA (O DATA MANAGER).

Art.11 - Partecipazione

Chiunque può chiedere alla Regione Marche di rendere pubblici dati nel rispetto del presente atto. La richiesta non è sottoposta ad alcuna limitazione soggettiva del richiedente e non deve essere motivata. Nel sistema WEB dedicato debbono essere indicate le modalità di richiesta di pubblicazione.

Il Dirigente del Settore o P.F. competente provvede sulla richiesta e laddove ammissibile dispone la pubblicazione del dato oggetto della stessa sul sistema WEB.

La pubblicazione deve avvenire con la massima tempestività, compatibilmente con le risorse disponibili.

Qualora la richiesta riguardi dati attinenti ad atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi di legge, la stessa deve essere trasmessa al Responsabile della Trasparenza della Regione Marche, il quale provvede sulla stessa secondo le modalità stabilite con dgr n.637/17.

Art. 12 - Decorrenza e pubblicità

1. Il presente atto entra in vigore ad intervenuta esecutività della delibera di approvazione.
2. Il presente atto sarà pubblicato sul sito Internet della Regione Marche, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", insieme all'elenco aggiornato delle esclusioni particolari per materia definite ai sensi dell'articolo 4.